



CITTÀ DI MOTTOLA
PROVINCIA DI TARANTO

Ufficio Tecnico

Tel. 099/8866912

Fax. 099/8867560

e-mail: urbanistica@comune.mottola.ta.it



Prot. n. 4897

li, 26.03.2014_____

Ill.mo Sindaco

Comune di Mottola

Ill.mo Assessore all'Urbanistica

Comune di Mottola

Ill.mo Dr. Domenico De Carlo

- ASL TA1 - Mottola

Oggetto: Adeguamento Regolamento Edilizio;

Con riferimento all'oggetto, facendo seguito alla proposta di modificazione e/o integrazione formulate dal Dr. Domenico de Carlo da Mottola - dirigente ASL TA1 -, a seguito di incarico conferito con determina n.412/T del 27.12.2012, questo ufficio ha predisposto opportuno quadro di confronto tra la specifica norma vigente e quella oggetto di modificazione, includendo in tale tabella anche la norma, totalmente integrativa, redatta da questo ufficio, relativa al regolamento per la installazione di strutture temporanee e precarie, costituente titolo aggiunto VI al vigente R.E.. Questo ufficio, nei limiti delle proprie competenze, esprime parere favorevole alle norme sotto riportate.

La presente viene pertanto inviata all'attenzione di cotesto spettabile Ufficio ASL TA1 affinché esprima definitivo parere di merito

Il tutto viene di seguito riportato.

Confronto Norme Modificate

Art.	Norma Vigente	Norma Modificata
49	<p>Autorizzazione di abitabilità e di agibilità</p> <p>Nessuna nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamento o sopraelevazione può essere adibita all'uso che le è proprio, prima di essere dichiarata agibile e/o abitabile da parte del Sindaco.</p> <p>L'agibilità riguarda le opere destinate ad attività industriale, commerciale o artigianale; l'abitabilità riguarda ogni costruzione, o parte di essa, destinata ad abitazione, uffici, scuole, sale di lettura e destinazioni analoghe.</p> <p>Ad ultimazione dei lavori e ad avvenuto collaudo statico dell'opera, il titolare della concessione, deve richiedere al Sindaco, con apposita domanda in carta da bollo, il certificato di agibilità e/o abi-tabilità. Contemporaneamente deve depositare, presso l'Ufficio tecnico comunale, i seguenti documenti:</p> <p>- certificato di eseguito collaudo da parte del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco,</p>	<p>Autorizzazione di abitabilità e di agibilità</p> <p>Il certificato di agibilità è necessario sia per i manufatti destinati all'abitazione sia per quelli aventi diversa destinazione d'uso. Il certificato di agibilità è necessario per gli edifici, ovvero per gli organismi edilizi destinati a un utilizzo che comportano la permanenza dell'uomo. Tale permanenza potrà risolversi nella semplice frequentazione, come per l'immobile destinato a un'attività produttiva, o nel soggiorno prolungato, com'è per le abitazioni.</p> <p>Ciò posto, sono in specifico soggette all'acquisizione della certificazione: a.) le nuove costruzioni; b.) le ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; c.) gli interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli stessi edifici o degli impianti in essi installati (art. 24, comma 2 del D.P.R. 380/2001). Anche l'installazione di nuovi impianti o la modifica sostanziale di quelli esistenti, in conseguenza della loro attitudine a influenzare le condizioni di sicurezza e di risparmio energetico dell'edificio,</p>

<p>se necessario;</p> <p>- certificato di collaudo per le costruzioni in conglomerato cementizio ai sensi della legislazione vigente.</p> <p>La richiesta di autorizzazione all'abitabilità o alla agibilità deve essere inoltrata entro un anno dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori, pena le sanzioni previste dall'art.47/b della legge regionale n.56/80.</p> <p>Il rilascio dell'autorizzazione di cui al primo comma è subordinata alle seguenti condizioni:</p> <p>a)che sia stata rilasciata dal Sindaco regolare concessione o autorizzazione per i lavori eseguiti;</p> <p>b)che la costruzione o l'opera sia conforme al progetto approvato;</p> <p>c)che siano state rispettate tutte le prescrizioni e le condizioni imposte nella concessione o nell'autorizzazione;</p> <p>d)che siano state rispettate le destinazioni d'uso previste nel progetto approvato;</p> <p>e)che siano state rispettate le norme vigenti in materia di opere in conglomerato cementizio semplice o armato, nonché quelle antincendio e di sicurezza in genere delle costruzioni;</p> <p>f) che la costruzione non presenti cause o fattori di insalubrità;</p> <p>g) che siano state regolarmente eseguite le opere di allacciamento alle reti di urbanizzazione primaria ed effettuati i versamenti dei contributi o corrispettivi prescritti nella concessione o autorizzazione, secondo le modalità ivi previste.</p> <p>L'autorizzazione di abitabilità o di agibilità viene rilasciata dal Sindaco entro novanta giorni dalla data di riferimento della domanda, previo nulla osta dell'Ufficiale sanitario e parere favorevole dell'Ufficio tecnico comunale, e dopo che il titolare dell'opera abbia provveduto al pagamento dei diritti comunali e della tassa di concessione governativa.</p>	<p>comporterà dunque la necessità dell'acquisizione della certificazione.</p> <p>Il certificato di agibilità è obbligatorio solamente per gli edifici e gli impianti in essi installati (art. 24, del D.P.R. 380/2001). Non è necessario per le opere che non siano qualificabili come edifici in quanto non destinate alla frequentazione dell'uomo (cartelli pubblicitari, accessi stradali, diramazioni dalla strada ai fabbricati laterali che pur sono soggette a una specifica normativa intesa ad assicurarne la sicurezza, etc.). Il certificato non è necessario per gli interventi che non possiedono l'attitudine a modificare le condizioni di igiene, salubrità, sicurezza e risparmio degli edifici esistenti.</p> <p>Il certificato assolve alla funzione di attestare "la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la vigente normativa" (art. 24, comma 1 DPR n.380/2001). Ai fini del rilascio del certificato assumono pertanto rilievo tutti gli aspetti (sicurezza, igiene e sanità, risparmio energetico), che concorrono a rendere utilizzabile l'opera.</p> <p>Sono tenuti a richiedere il rilascio del certificato il titolare del permesso di costruire o colui che ha presentato la denuncia di inizio attività, o SCIA i loro successori o aventi causa (art. 24, comma 3 stessa legge).</p> <p>La richiesta, corredata di tutta la documentazione prescritta, deve essere inoltrata entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento (art. 25, comma 1).</p> <p>La mancata presentazione della domanda nel termine stabilito comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 euro a 464 euro (art. 24, comma 3). Ai fini dell'applicazione della sanzione è necessario e sufficiente il semplice decorso di 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura.</p> <p>Le sanzioni previste per l'ipotesi di mancata richiesta del certificato sono intese a impedire l'esistenza di edifici non conformi alla normativa in materia di igiene, sanità, risparmio energetico e di sicurezza, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo. Si intende così evitare l'esistenza di strutture che possano rappresentare un generico pericolo per la collettività. Non costituisce pertanto causa esimente dall'applicazione delle sanzioni la dimostrazione che il fabbricato non è stato in realtà utilizzato.</p> <p>L'istanza per il rilascio del certificato di agibilità deve essere presentata allo sportello unico (art. 5, comma 2, lett. a). Successivamente all'avvenuta presentazione dell'istanza lo sportello dovrà fornire, a richiesta, le informazioni che consentano di verificare lo stato della pratica, anche in via telematica, (art. 5, comma 2, lett. b). Lo stesso ufficio sarà infine competente al rilascio del certificato (art. 5, comma 2, lett. e).</p> <p>La domanda intesa al rilascio del certificato deve essere corredata della seguente documentazione: a.) richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dal richiedente, che lo sportello unico, successivamente al ricevimento, dovrà provvedere a trasmettere al catasto (art. 25, comma 1, lett. a); b.) dichiarazione, debitamente sottoscritta, con la quale il privato attesta che l'opera è conforme a quella prevista nel progetto approvato o presentato con la denuncia di inizio attività, che i muri si sono prosciugati e che gli ambienti sono salubri (art. 25, comma 1, lett. b). La dichiarazione proviene dallo stesso richiedente e quindi dal titolare del permesso di costruire ovvero dal presentatore della denuncia, dai loro successori o aventi causa (e non dal direttore dei lavori); c.) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici a uso civile alle prescrizioni in materia di sicurezza degli impianti ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove richiesto dalla normativa, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti (art. 25, comma 1, lett. c); d.) dichiarazione</p>
---	--

dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli edifici a uso civile alla normativa in materia di contenimento di consumo di energia negli edifici a uso civile ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove richiesto dalla normativa, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti (art. 25, comma 1, lett. c); **e.)** nel caso della realizzazione delle opere in cemento armato, normale e precompresso e a struttura metallica, il richiedente dovrà altresì allegare alla richiesta una copia del certificato di collaudo statico. Ciò, tuttavia, solamente quando all'adempimento non abbia già provveduto il collaudatore dei lavori (al quale il comma 7 dell'art. 67 assegna il compito della trasmissione allo sportello unico); **f.)** dichiarazione, resa dal tecnico abilitato, di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche, laddove non già in possesso dello sportello unico (art. 25, comma 3, lett. d); **g)** per le costruzioni che rientrano tra gli edifici di cui al D.Lgs. 192/2005 e succ.mod. il rilascio del certificato di agibilità al permesso di costruire è subordinato alla presentazione della certificazione energetica dell'edificio. (Legge 244/2007 - Art. 2 c. 282 - Legge n.244/2007).

Lo sportello unico è tenuto a comunicare al richiedente, entro 10 giorni dalla ricezione della domanda, il nominativo del responsabile del procedimento (art. 25, comma 2).

Prima del rilascio del certificato, lo sportello unico verifichi la regolarità della seguente documentazione (art. 25, comma 3): **a.)** richiesta di accatastamento dell'edificio (art. 25, comma 3, lett. c); **b.)** dichiarazione, debitamente sottoscritta, con la quale il privato attesta che l'opera è conforme a quella prevista nel progetto approvato o presentato con la denuncia di inizio attività, che i muri si sono prosciugati e che gli ambienti sono salubri (art. 25, comma 3, lett. c); **c.)** dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici a uso civile alle prescrizioni in materia di sicurezza degli impianti ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove richiesto dalla normativa, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti (art. 25, comma 3, lett. c); **d.)** dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità per gli edifici a uso civile alla normativa in materia di contenimento di consumo di energia negli edifici a uso civile ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove richiesto dalla normativa, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti (art. 25, comma 3, lett. c); **e.)** dichiarazione, resa dal tecnico abilitato, di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche (art. 25, comma 3, lett. d); **f.)** nel caso della realizzazione delle opere in cemento armato, normale e precompresso e a struttura metallica, il certificato di collaudo statico (art. 25, comma 3, lett. a); **g.)** il certificato rilasciato dal competente ufficio tecnico della regione previsto dall'art. 62 del T.U., attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II del testo unico; **h.)** il parere dell'ASL riferito al progetto o l'autocertificazione sostitutiva resa dall'interessato, sempre con riferimento al progetto, attestante la conformità igienico-sanitaria e già in possesso dello sportello unico (art. 5, comma 3, lett. a); **i.)** il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio, anch'esso già in possesso dello sportello unico in quanto riferito al progetto (art. 5, comma 3, lett. b). **l)** per le costruzioni che rientrano tra gli edifici di cui al D.Lgs. 192/2005 e succ.mod. la presentazione della Certificazione Energetica (Legge 244/2007 - Art. 2 c. 282 - Finanziaria 2008); **m) Per gli interventi che ricadono nell'ambito di applicazione del Dlgs. 192/2005, art. 8, e succ. modif., da depositare con la dichiarazione di fine lavori:**

1. Attestato di qualificazione energetica asseverato dal Direttore dei Lavori ;
2. Asseverazione del Direttore dei Lavori della conformità delle opere realizzate al progetto L. 10/91 e successive modificazioni e all.

Il responsabile del procedimento può richiedere all'interessato, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, ulteriore documentazione ulteriore rispetto a quella già prodotta (art. 25, comma 5), purchè la richiesta riguardi documentazione che non sia già nella disponibilità del comune o che non possa comunque essere dallo stesso autonomamente acquisita.

La richiesta di integrazione dei documenti produce l'interruzione del termine di 30 giorni stabilito dal T.U. per il rilascio del certificato di agibilità. Tale termine ricomincerà dunque a decorrere di nuovo per intero dal momento della ricezione della documentazione integrativa (art. 25, comma 5).

Prima del rilascio del certificato il comune può ispezionare l'edificio. L'effettuazione dell'ispezione ha carattere di verifica e rispondenza a quanto dichiarato e risulta pertanto rimessa all'apprezzamento del responsabile (art. 25, comma 3). Il compimento dell'ispezione non necessita di specifica motivazione.

Il comune provvede al rilascio del certificato entro 30 giorni dalla ricezione della domanda (art. 25, comma 3). Ciò a meno che il responsabile del procedimento non abbia richiesto documentazione integrativa, interrompendo così il termine.

Il dirigente o il responsabile di servizio deve rilasciare il certificato di agibilità nel termine di 30 giorni dalla ricezione della relativa istanza (art. 25, comma 3). Qualora ciò non avvenga il silenzio dell'amministrazione assume significato di assenso (art. 25, comma 3). Il silenzio-assenso sull'istanza matura con il decorso di 30 o di 60 giorni, in relazione alla documentazione a corredo del titolo edilizio utilizzato per la realizzazione dell'intervento. In particolare:

a.) il silenzio-assenso matura con il decorso di 30 giorni quando il progetto a base del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività risulti corredato dal parere ASL che ne attesti la corrispondenza alle norme igienico-sanitarie (art. 25, comma 4);

b.) il silenzio-assenso matura invece con il decorso di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza quando la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie risulti attestata dallo stesso interessato mediante apposita autocertificazione (art. 25, comma 4).

Il silenzio dell'amministrazione sull'istanza del privato intesa all'ottenimento del certificato di agibilità assume significato di assenso solamente quando le dichiarazioni rese risultino veritiere e la domanda sia completa di tutta la documentazione prescritta (art. 20, comma 1, della legge 241/1990 e art. 3 del D.P.R. 300/1992).

L'incompletezza della documentazione allegata alla richiesta del certificato di agibilità può produrre effetti di duplice ordine: **a.)** la mancata presentazione della richiesta di accatastamento rende l'istanza improcedibile (art. 25, comma 5, con l'avvertenza che l'improcedibilità si verificherà anche se lo sportello unico non provveda a richiedere l'integrazione della documentazione presentata nel prescritto termine di 15 giorni, per effetto degli artt. 3 e 5 del D.P.R. 300/1992). **b.)** l'assenza della restante documentazione, in quanto relativa a profili effettivamente correlati all'agibilità dell'edificio, non impedirà la procedibilità dell'istanza ma il decorso del tempo prescritto non potrà acquisire significato di assenso (art. 20, comma 1, legge

		<p>241/1990 e art. 3 del D.P.R. 300/1992), fermo restando che l'improcedibilità potrà comunque derivare dalla tempestiva richiesta di documentazione integrativa inoltrata dal comune ai sensi dell'art. 25, comma 5). Sarà comunque necessario che la documentazione sia riferita a fatti non autonomamente accertabili dallo sportello unico.</p> <p>Ove l'interessato non proponga domanda ai sensi del comma 1 dell'art. 25 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm., fermo restando l'obbligo di presentazione della documentazione :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificato di collaudo statico; - Certificato del competente ufficio tecnico della regione , di cui all'art. 62 del D.P.R. 380/2001, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al Capo IV della parte II del precitato del D.P.R. 380/2001; - Dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'art. 77, nonché all'art 82 del D.P.R. 380/2001; - Parere dell'azienda sanitaria locale (ASL) o, nei casi di vigenza del comma 1 art.20 DPR 380/2001 una dichiarazione attestante l'idoneità igienico sanitaria, da presentarsi a cura del direttore dei lavori, o qualora non nominato, da un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità; - Richiesta di accatastamento dell'edificio che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto; - Dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate e certificate secondo la normativa vigente. (art. 5 bis del DPR 380/2001) - Certificato di collaudo impianti ai sensi del D.M. 22.01.2008 n.37;
52 – secondo capoverso	I locali classificati, al successivo art.66, come V.1 e S.1 devono avere il piano di calpestio isolato mediante solaio distaccato dal terreno stesso a mezzo di intercapedine aerata, indipendentemente dalla quota del pavimento nei confronti del terreno a sistemazione avvenuta.	I locali classificati, al successivo art.66 bis, come V.1 e S.1 devono avere il piano di calpestio isolato mediante solaio distaccato dal terreno stesso a mezzo di intercapedine aerata, indipendentemente dalla quota del pavimento nei confronti del terreno a sistemazione avvenuta.
55 – primo e sesto capoverso	<p>Primo capoverso</p> <p>In base ai contenuti della legislazione vigente (legge 10/5/1976 n.319 -Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, GU n.141 del 29/5/1976 e successive modifiche ed integrazioni, DL n. 544 del 10/8/1976 e n.690 del 18/10/1976) le acque di scarico vanno distinte nelle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> -acque meteoriche, che comprendono le acque piovane e quelle derivanti dallo scioglimento delle nevi; -acque nere, che comprendono le acque degli scarichi di lavandini, lavelli, vasche da bagno, docce, bidet e di ogni altro accessorio con analoga funzione e le acque non inquinanti provenienti da procedimenti di lavaggio, compiuti da imprese artigiane o commerciali; -acque luride, che sono gli scarichi di natura organica dei vasi o delle latrine di qualsiasi tipo; -acque inquinanti, che sono quelle di qualsiasi provenienza considerate tali dalle vigenti normative in materia di inquinamento. <p>Sesto capoverso</p> <p>Le fosse settiche devono essere poste a non meno di 5 metri dalle murature perimetrali degli edifici e non meno di 15 metri da pozzi, da serbatoi di acqua potabile, da locali di vendita o di deposito di derrate alimentari.</p>	<p>Primo capoverso</p> <p>In base ai contenuti della legislazione vigente, le acque di scarico vengono distinte secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 152/06 e ss.ms. e ii.</p> <p>Secondo capoverso</p> <p>Le fosse settiche devono essere poste a non meno di 1mt dai muri perimetrali di fondazione e non meno di 10 mt da condotte, pozzi ecc. di acqua potabile; le fosse tipo imhoff devono essere poste a non meno di 5 mt dai muri perimetrali di fondazione e non meno di 20 mt da condotte, pozzi ecc. di acqua potabile; la condotta di subirrigazione deve essere poste a non meno di 5 mt dai muri perimetrali di fondazione e non meno di 30 mt da condotte, pozzi ecc. di acqua potabile</p>

57	<p>Deposito temporaneo di rifiuti solidi</p> <p>I fabbricati nuovi o ristrutturati devono disporre di un deposito per contenere i recipienti delle immondizie, dimensionato in rapporto alle caratteristiche volumetriche e funzionali dei fabbricati stessi. E' opportuno che detto deposito sia anche provvisto di recipienti separati, uno per il recupero della carta pulita e uno per contenere i rifiuti solidi riciclabili (lattine, bottiglie, ecc.).</p> <p>Detto deposito deve essere ubicato in prossimità e allo stesso livello della strada, preferibilmente nel fabbricato, purchè con accesso e aerazione diretta dall'esterno. Esso deve essere facilmente raggiungibile dalle scale e/o ascensori.</p> <p>Se ubicato nel fabbricato, esso deve essere dotato anche di un sistema di ventilazione realizzato con tubazione di sezione non inferiore a cmq. 250, con sbocco sulla copertura; se ubicato all'esterno, il ricambio dell'aria deve essere assicurato mediante apposita griglia con superficie minima di cmq.2000. Detto deposito deve avere pareti impermeabilizzate ed essere munito di presa d'acqua e di scarico sifonato.</p>	<p>Piazzole per raccolta differenziata dei rifiuti</p> <p>E' fatto obbligo prevedere nelle nuove costruzioni o in quelle da ristrutturare, lungo i fronti stradali, all'interno delle proprietà privata e con affaccio su spazio pubblico o asservito a pubblico transito, apposita piazzola atta ad accogliere i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti. Per i casi di ristrutturazione sono esentati gli interventi all'interno della zona "A" e "B1" e tutti quei casi ove non sia rinvenibile un sufficiente spazio da allestire.</p> <p>La dimensione della piazzola dovrà essere proporzionata in base alle attività e al numero degli utenti.</p>
58	<p>Eliminazione dei fumi, vapori ed esalazioni</p> <p>Tutti i locali classificati, nel successivo art.66, come V.I e destinati a cucine devono essere dotati di tubazioni di sfogo opportunamente dimensionate e con scarico sulla copertura del fabbricato.</p> <p>Il posto di cottura, eventualmente annesso al locale soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo ed essere munito di adeguato impianto di aspirazione forzata sui fornelli.</p> <p>Tutti i locali classificati come S.I, sprovvisti di apertura all'esterno, devono essere dotati di impianto di aspirazione forzata con scarico sulla copertura. In tal caso, in detti locali, è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera.</p> <p>Gli impianti di riscaldamento relativi a singole unità immobiliari, gli apparecchi a fiamma libera, le stufe e i camini devono essere muniti di canne fumarie indipendenti, con scarico sulla copertura.</p> <p>Tutte le canne di scarico devono prolungarsi per almeno un metro al di sopra del tetto o terrazza e la fuoriuscita dei fumi deve avvenire a non meno di m.10 da qualsiasi finestra a quota uguale o superiore.</p> <p>Le canne fumarie, se esterne alle murature o tamponature, devono essere studiate con opportuna soluzione architettonica.</p> <p>Per i fumi che abbiano caratteristiche nocive all'igiene e alla pulizia, occorre prevedere impianti di depurazione secondo le norme legislative vigenti (legge 13/7/1966 n.615 "Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico", G.U. n.201 del 13/8/1966,</p>	<p>Smaltimento dei fumi e dei vapori di esalazione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Si definiscono canne fumarie quelle impiegate per l'allontanamento dei prodotti della combustione provenienti da focolari. 2. Si definiscono canne di esalazione quelle impiegate per l'allontanamento di odori, vapori e fumi. Le canne di esalazione sono per requisiti costruttivi, per il calcolo delle sezioni, nella tipologia costruttiva e nella messa in opera assimilabili alle canne fumarie. 3. Nelle nuove costruzioni le emissioni (odori, vapori o fumi) provenienti dalle cotture di cibi devono essere captate ed allontanate per mezzo di idonee cappe collegate a canne di esalazione sfocianti oltre il tetto con apposito comignolo. 4. Per gli apparecchi a fiamma libera per riscaldamento autonomo, dell'acqua, ecc... installati negli alloggi di nuova costruzione, in sede progettuale, si dovrà prevedere il collegamento a canne fumarie idonee collettive sfocianti oltre il tetto con apposito comignolo. Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti o alla domanda di concessione edilizia. Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti in caso di mera sostituzione del generatore di calore dell'impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. Gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica. Ai fini della più estesa applicazione dell'articolo 26, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per gli

<p>D.P.R. 24/10/1967 n.1288 "Regolamento per l'esecuzione della legge 13/7/1966 n.615, limitatamente agli impianti termici, suppl. G.U. n.6 del 9/1/1968). Nei casi di adozione di impianti generali di aerazione, oppure di aria condizionata, la cui progettazione e realizzazione deve essere comunque affidata a ditte specializzate, l'Amministrazione comunale, su parere dell'Ufficiale sanitario, può, caso per caso, stabilire prescrizioni diverse dalle precedenti per i locali di categoria V e S. Alla domanda di concessione deve essere allegato uno schema dell'impianto; prima dell'effettivo rilascio della concessione, deve essere invece presentato il progetto esecutivo dettagliato dell'impianto unitamente ad una relazione illustrativa delle caratteristiche tecniche dello stesso, firmata da un tecnico abilitato.</p> <p>Il rilascio dell'autorizzazione all'abitabilità e/o agibilità dei locali è subordinato al collaudo dell'impianto effettuato dall'Ufficiale sanitario e da un tecnico abilitato.</p> <p>Su tali impianti deve essere richiesto un parere preventivo dagli organi competenti (VVFF e USSL).</p>	<p>enti soggetti all'obbligo di cui all'articolo 19 della stessa legge, la relazione tecnica di progetto è integrata attraverso attestazione di verifica sulla applicazione del predetto articolo 26, comma 7, redatta dal Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia nominato.». (Legge 90/2013 – D. Lgs. 192/2005)</p> <p>Gli apparecchi installati in costruzioni già esistenti sono soggetti alle procedure previste dal DM 37/2008 e ss. ms. ii..</p> <p>Anche gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.</p> <p>E' possibile derogare a quanto stabilito nel comma precedente nei casi in cui:</p> <ol style="list-style-type: none"> si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente al 31 agosto 2013, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata; l'adempimento dell'obbligo di scarico al di sopra del tetto risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale; il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto. <p>Nei casi di cui sopra è obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni.</p> <p>(art 17-bis Legge 90/2013)</p> <ol style="list-style-type: none"> Per gli apparecchi di cottura di cibi destinati alla ristorazione collettiva (ristoranti, pizzerie, rosticcerie, friggitorie, cucine aziendali, ecc...) di nuova installazione, gli odori, i vapori, i fumi prodotti devono essere captati ed allontanati per mezzo di idonee cappe collegate a canne di esalazione sfocianti oltre il tetto con apposito comignolo. Nel caso di interventi su fabbricati esistenti, qualora sussistano impedimenti tecnico-strutturali e/o vincoli di altra natura (quali urbanistici, architettonici, condominiali) tale da impedire la realizzazione / installazione di canne di esalazione sfocianti oltre il tetto, potranno essere adottate per l'allontanamento dei prodotti della combustione soluzioni diverse da quelle previste dal presente articolo (accorgimenti tecnici tipo autofiltranti, di depurazione, ecc..). Tali soluzioni dovranno comunque essere conformi alla normativa vigente e non essere causa di danno e molestia alle persone e alle abitazioni vicine. Per le attività esistenti (ristoranti, pizzerie, rosticcerie, friggitorie, cucine aziendali, ecc...) è consentito l'utilizzo di accorgimenti tecnici (autofiltranti, di depurazione, ecc..) che prevedano comunque l'allontanamento all'esterno dei prodotti di cottura, solo quando vi sia la comprovata impossibilità di installare una idonea cappa collegata ad una canna di esalazione, a condizione che non siano causa di danno o molestie alle persone e alle abitazioni vicine. Le canne devono essere di materiale impermeabile resistenti alla temperatura dei prodotti della combustione ed alle loro condensazioni, di sufficiente resistenza meccanica di buona conducibilità termica e coibentata all'esterno. Devono avere un andamento il più possibile verticale e devono essere predisposte in modo da renderne facile la periodica pulizia; le canne fumarie, a questo scopo devono avere sia alla base sia alla sommità delle bocchette di ispezione. <p>Le canne fumarie, se esterne alle murature perimetrali, devono essere studiate e posizionate con opportuna soluzione architettonica.</p> <ol style="list-style-type: none"> Le canne fumarie collettive, a meno che non siano servite da impianto di aspirazione meccanica a funzionamento continuo alla sommità, possono ricevere solo scarichi simili: <ol style="list-style-type: none"> o solo prodotti combusti provenienti da impianti per riscaldamento con lo stesso combustibile;
--	---

		<p>b) o solo prodotti combusti provenienti da impianti per scaldare acqua con lo stesso combustibile;</p> <p>c) o solo vapori o fumi prodotti durante le operazioni di cottura.</p> <p>9. Le canne fumarie collettive sono costituite da un condotto principale nel quale immettono condotti secondari di altezza uguale ad un piano con angolo di immissione non minore di 145°. Nel caso di utenze all'ultimo piano queste vengono convogliate direttamente nell'orifizio del camino.</p> <p>10. Si definisce comignolo il dispositivo atto a facilitare la dispersione dei prodotti nella combustione, posto a coronamento di un camino singolo o di una canna fumaria.</p> <p>11. Il comignolo deve essere realizzato secondo le UNI-CIG 7129/92 p.4.3.3. e deve:</p> <p>a. essere conformato in modo da impedire la penetrazione nel camino o nella canna fumaria della pioggia o della neve, volatili, ecc...;</p> <p>b. essere costruito in modo che anche in caso di venti di ogni direzione ed inclinazione, venga comunque assicurato lo scarico dei prodotti della combustione.</p> <p>12. Il punto di localizzazione dei comignoli, anche in relazione al tipo di combustibile di alimentazione e alla potenzialità degli impianti ed apparecchi serviti, deve essere tale da garantire:</p> <p>a. una adeguata dispersione iniziale dei prodotti della combustione;</p> <p>b. una adeguata diluizione dei prodotti della combustione, prima della loro ricaduta, al fine di evitare ogni situazione di danno o molestia alle persone.</p> <p>13. Al fine di assicurare il rispetto di quanto contenuto al precedente comma, i comignoli devono risultare più alti di almeno un metro rispetto ai parapetti. Vanno comunque rispettate le indicazioni del punto 4.3.3. UNI-CIG 7129/92.</p> <p>14. Di norma è vietato lo sbocco di camini o canne fumarie su terrazzi agibili. In caso di impedimenti tecnico strutturali che non consentono l'applicazione di quanto al precedente comma, il comignolo dovrà comunque essere ubicato a quota non inferiore a 2,5 m. dalla quota del pavimento del tetto o del terrazzo agibile.</p> <p>15. Nel caso di interventi su fabbricati esistenti, qualora sussistano impedimenti tecnico-strutturali e/o vincoli di altra natura (quali urbanistici, architettonici, condominiali) tale da impedire la realizzazione / installazione di canne di esalazione sfocianti oltre il tetto, potranno essere adottate per l'allontanamento dei prodotti della combustione soluzioni diverse da quelle previste dal presente articolo (accorgimenti tecnici tipo autofiltranti, di depurazione, ecc..). Tali soluzioni dovranno comunque essere conformi alla normativa vigente e non essere causa di danno e molestia alle persone e alle abitazioni vicine.</p> <p>16. I comignoli delle canne fumarie sfocianti oltre il tetto, devono essere situati a una distanza maggiore o uguale a 10mt. da porte e finestre poste allo stesso livello o a livello superiore.</p> <p>17. Le canne dei camini, delle attività industriali, per evitare che le esalazioni e il fumo diano molestia o creino pericolo per gli edifici vicini, in particolare, l'emissione del fumo deve avvenire in atmosfera libera e, comunque, le bocche delle canne devono risultare più alte di almeno 2 metri rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 20 metri. Le bocche delle canne situate a distanza compresa tra 20 e 50 metri da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta.</p>
60 comma 1 secondo capoverso	<p>Ai fini della prevenzione degli incendi, nei fabbricati di altezza inferiore a m.24, devono essere rispettate le seguenti condizioni:</p> <p>- (...);</p> <p>-le rampe delle scale e dei pianerottoli devono avere strutture portanti in cemento armato e altri materiali resistenti al fuoco ed all'urto. La larghezza minima delle</p>	<p>Ai fini della prevenzione degli incendi, nei fabbricati di altezza inferiore a m.24, devono essere rispettate le seguenti condizioni:</p> <p>- (...);</p> <p>-le rampe delle scale e dei pianerottoli devono avere strutture portanti in cemento armato e altri materiali resistenti al fuoco ed all'urto. La larghezza minima delle rampe e dei pianerottoli delle scale che</p>

	rampe e dei pianerottoli delle scale che disimpegnano più di un'unità immobiliare non può essere inferiore a m.l, salvo che norme specifiche richiedano dimensioni maggiori. Tale larghezza, se il fabbricato non è servito da ascensore, deve essere aumentata di cm.10 ogni due piani serviti oltre ai primi due;	disimpegnano più di un'unità immobiliare non può essere inferiore a m.1,20, salvo che norme specifiche richiedano dimensioni maggiori. Tale larghezza, se il fabbricato non è servito da ascensore, deve essere aumentata di cm.10 ogni due piani serviti oltre ai primi due;
62 quarto periodo	L'altezza minima netta non può essere inferiore a m.2 per autorimesse aventi superficie di parcheggio non superiore a nove autoveicoli; non può essere inferiore a m. 2,40, con un minimo di m. 2 sotto trave, per autorimesse aventi capacità superiore a nove autoveicoli.	L'altezza minima netta non può essere inferiore a m.2,20 per autorimesse aventi superficie di parcheggio non superiore a nove autoveicoli; non può essere inferiore a m. 2,40, con un minimo di m. 2 sotto trave, per autorimesse aventi capacità superiore a nove autoveicoli.
66 bis		<p>Classificazione dei Locali</p> <p><i>Sono locali abitabili o agibili</i> quelli in cui si svolge la vita familiare, lavorativa e sociale degli individui, indipendentemente dalle caratteristiche costruttive che li configurano come locali permanenti o precari.</p> <p>I locali sono suddivisi, ai fini del presente Regolamento, in due categorie: V.1 e V.2.</p> <p>La categoria V.1 comprende :</p> <p>a) - soggiorni, sale da pranzo, cucine e camere da letto posti in edifici di abitazione sia individuale che collettiva;</p> <p>b) - alloggi monostanza;</p> <p>c) - uffici, studi professionali, aule scolastiche, sale di lettura, gabinetti medici;</p> <p>La categoria V.2 comprende :</p> <p>a) - negozi di vendita, sale di esposizione, sale di riunione, sale da gioco, palestre, sale da spettacolo;</p> <p>b) - laboratori scientifico-tecnici, servizi igienici di edifici di cura e ospedalieri;</p> <p>c) - officine meccaniche, laboratori industriali di montaggio o relativi ad attività di lavoro, cucine collettive;</p> <p>d) - parti di autorimesse non destinate al solo posteggio delle auto ma a riparazioni, lavaggi controlli, vendite;</p> <p>e) - magazzini, depositi e archivi dove la permanenza delle persone è prolungata oltre le operazioni di carico, scarico e pulizia.</p> <p><i>Sono locali accessori</i> quelli in cui la permanenza delle persone è limitata a ben definite operazioni.</p> <p>Essi si individuano in S.1, S.2, S.3.</p> <p>Il tipo S.1 comprende i servizi igienici e i bagni degli edifici di abitazione individuabile o collettiva, dei complessi scolastici e di lavoro.</p> <p>Il tipo S.2 comprende :</p> <p>a) - scale che collegano due o piani;</p> <p>b) - corridoi e disimpegni comunicanti quando superano i 12 mq di superficie o gli 8 m di lunghezza;</p> <p>c) - magazzini e depositi in genere;</p> <p>d) - autorimesse di solo posteggio;</p> <p>e) - locali di macchinari che necessitano di solo avviamento o di scarsa sorveglianza;</p> <p>f) - lavanderia e stenditoi;</p> <p>g) - stalle, porcilaie e locali con analoghe destinazioni d'uso.</p> <p>Il tipo S.3 comprende :</p> <p>a) - disimpegni inferiori a 12 mq;</p> <p>b) - ripostigli o magazzini inferiori a 5 mq;</p>

		<p>c) - vani scale colleganti solo due piani; d) - locali macchine con funzionamento automatico. I locali non espressamente innanzi elencati vengono classificati per analogia dall'Amministrazione Comunale.</p>
67	<p>Locali abitabili e vani accessori</p> <p>Negli edifici urbani i locali di abitazione, cioè destinati a dimora abituale di persone debbono avere le superfici minime e/o i volumi minimi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stanza di soggiorno, obbligatoria per ogni alloggio: superficie mq 14; volume m c 32; - tinello con cabina di cottura: superficie mq 14; volume mc 32; - stanza da letto: superficie mq 9 se ad un letto e mq 14 se a due letti; - cucine e portinerie: superficie mq 8; volume mc.24, con larghezza non inferiore a ml 1,80. <p>Sono ammesse cabine di cottura o cucinini di superficie non inferiore a mq 4 e volumi non inferiore a mc 12: nelle cucine e nei cucinini la conformazione planimetrica del locale e la disposizione delle apparecchiature debbono escludere la possibilità di sistemare dei letti.</p> <p>L'altezza minima interna utile dei locali di abitazione negli edifici di nuova costruzione, misurata tra pavimento e soffitto, è fissata in ml 2,70 con l'interpiano non inferiore a ml 3,00: per locali coperti a volta, l'altezza minima prescritta si misura dal piano di calpestio fino a 2/3 della monta.</p> <p>I piani terreni destinati ad uso abitazione, nel centro abitato o comunque attestantisi su strade pubbliche devono essere sopraelevati di almeno cm.60 dal piano stradale e sovrastare in tutta la loro estensione a sotterranei e/o vespai ventilati oppure isolati con idonea stratificazione impermeabile e coibente.</p> <p>Per i sottotetti abitabili in edifici esistenti, l'altezza minima ammessa di ml 2,70 è quella media del locale; in nessun punto del locale l'altezza può essere però inferiore a ml 2,30.</p> <p>La profondità di un locale di abitazione rispetto alla parete finestrata non può mai superare il doppio della sua altezza.</p> <p>La somma del volume dei locali di abitazione di un alloggio non deve essere inferiore a mc 32 per posto letto.</p> <p>Sono vani accessori i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli .</p> <p>I valori minimi di superficie sono fissati come segue:</p>	<p>Locali abitabili e vani accessori</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Negli edifici urbani i locali di abitazione, cioè destinati a dimora abituale di persone debbono avere le superfici minime seguenti: <ul style="list-style-type: none"> - stanza di soggiorno al netto di cucine o cucinini, obbligatoria per ogni alloggio: superficie mq 14; - locale/zona di almeno 6 mq. di superficie adibito a cucina; nei casi di alloggi di superficie netta inferiore a mq.70, sono consentite cucine a nicchia di dimensioni non inferiori a mq. 4,00 (cucinini) purché abbiano accesso diretto da locali di soggiorno di superficie di almeno mq. 14. - stanza da letto: superficie mq 9 se ad un letto e mq 14 se a due letti I rispettivi volumi minimi sono determinati a partire dalle altezze minime utili stabilite. 2. Le cucine devono avere una finestra non inferiore a mq. 0,60 oltre all'impianto aspirazioni fumi/vapore/odori di cottura collegato con scarico sul tetto o dotato di impianto depurazione fumi. 3. L'angolo cottura o le cucine a nicchia (cucinini) devono essere dotate di canna di aspirazione di almeno 200 cmq. di sezione libera. (pari ad un diametro della canna di 8 cm) con sbocco sul terrazzo o dotato di impianto depurazione fumi. 4. Nel caso di cucina in nicchia, l'illuminazione e la ventilazione naturali devono essere commisurate alla somma delle superfici del locale abitabile e della cucina in nicchia. 5. Tutte le cucine e le zone di cottura, devono avere il pavimento ed almeno le pareti ove sono le apparecchiature per un'altezza minima di m. 2,00 rivestiti con materiale impermeabile e facilmente lavabile. 6. L'altezza minima interna utile dei locali di abitazione negli edifici di nuova costruzione, misurata tra pavimento e soffitto, è fissata in ml 2,70 con l'interpiano non inferiore a ml 3,00: per locali coperti a volta, l'altezza minima prescritta si misura dal piano di calpestio fino a 2/3 della monta. 7. I piani terreni destinati ad uso abitazione, nel centro abitato o comunque attestantisi su strade pubbliche devono essere sopraelevati di almeno cm. 30 dal piano stradale e sovrastare in tutta la loro estensione a sotterranei e/o vespai ventilati oppure isolati con idonea stratificazione impermeabile e coibente. 8. Per i sottotetti abitabili in edifici esistenti, l'altezza minima ammessa di ml 2,70 è quella media del locale; in nessun punto del locale l'altezza può essere però inferiore a ml 2,00. 9. La profondità di un locale di abitazione rispetto alla parete finestrata non può mai superare il doppio della sua altezza. 10. La somma del volume dei locali di abitazione di un alloggio non deve essere inferiore a mc 32 per posto letto. 11. Sono vani accessori i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli . La larghezza minima è fissata in ml 1,40 per le stanze da bagno ed in ml 1,10 per i gabinetti. L'altezza minima dei bagni e gabinetti è fissata in ml 2,40, riducibile a ml.2,10 per ripostigli, depositi, cantine, autorimesse private . I corridoi debbono avere la larghezza minima di ml 1,20. I valori minimi di superficie per bagni e gabinetti sono fissati come segue: <ul style="list-style-type: none"> - bagno con più di due apparecchi e vasca, superficie mq 4; - bagno con più di due apparecchi e doccia, superficie mq 3 ; - gabinetto con meno di due apparecchi, senza vasca o piatto doccia, superficie mq 2.

	<p>- bagno con più di due apparecchi e vasca, superficie mq 4; - bagno con più di due apparecchi e doccia, superficie mq 3 ; - gabinetto con meno di due apparecchi, senza vasca o piatto doccia, superficie mq 2.</p> <p>La larghezza minimi è fissata in ml 1,40 per le stanze da bagno ed in ml 1,10 per i gabinetti.</p> <p>L'altezza minima è fissata in ml 2,40, riducibile a ml.2,10 per ripostigli, depositi, cantine, autorimesse private .</p> <p>I corridoi debbono avere la larghezza minima di ml 1,20.</p> <p>I sottotetti si considerano volumi tecnici purchè contenuti nella pendenza massima del 35%.</p>	<p>Nei casi in cui sia già presente un' altro bagno di dimensioni regolamentare (4 mq o 3 mq.), il secondo bagno Il bagno può presentare dimensioni inferiori. In tal caso sono ammessi wc con le seguenti dimensioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> superficie del pavimento non inferiore a mq. 1.20; lato minore non inferiore a mt. 0.90; asse maggiore del wc parallelo alla lunghezza della base maggiore; eventuale depressione all'interno del wc; finestra di dimensioni non inferiori a mq. 0,60 o idoneo sistema di ventilazione forzata e con un minimo disposto dal successivo art. 120. <p>I servizi igienici non possono avere accesso diretto dai locali utili (soggiorno, cucina, pranzo, tinello, ecc..) se non attraverso disimpegno, fatta eccezione per i servizi in diretta comunicazione con le camere da letto quando l'alloggio sia dotato di più servizi di cui uno con accesso tramite disimpegno o corridoio.</p> <p>I servizi igienici presenti nei monolocali o nelle abitazioni del centro storico zona A, nelle zone B1 e B2, la cui superficie è inferiore o uguale a mq 30, possono avere un'altezza maggiore o uguale a mt. 2,20 e avere accesso diretto (senza antibagno) a condizione che si crea una pressione negativa all'interno del servizio igienico. In questi casi la superficie netta minima del bagno deve essere superiore o uguale a mq 1,70.</p> <p>12. Fermo restando l'altezza minima interna di m. 2,70, l'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie, comprensiva dei servizi igienici non inferiore a mq. 24 e non inferiore a mq. 30 se per due persone. Oltre alla porta d'ingresso, l'appartamento monostanza deve avere, possibilmente, una finestra apribile all'esterno, in alternativa la porta deve assumere la funzione di porta finestra.</p> <p>13. I sottotetti si considerano volumi tecnici purchè contenuti nella pendenza massima del 35%.</p>
68 settimo e ottavo periodo	<p>Accessibilità degli edifici abitativi, arezione ed illuminazione dei locali</p> <p>I cucinini devono essere provvisti di finestra con superficie non inferiore a mq 0,80; per le cabine di cottura annesse ai tinelli od ai soggiorni non sussiste alcun obbligo di finestra, purchè venga assicurata l'aspirazione forzata di fumi, vapori, e odori sui fornelli prima che essi si diffondano nel locale in cui il posto di cottura si apre e con quale deve ampiamente comunicare.</p> <p>I gabinetti e le stanze da bagno, se dotati di finestra o lucernario apribili, questi devono avere una superficie illuminante non inferiore a mq 0,50; quando non fruiscono di ventilazione naturale, devono essere dotati di impianto di aspirazione meccanica; l'impianto deve garantire almeno n.12 ricambi orari.</p>	<p>Accessibilità degli edifici abitativi, arezione ed illuminazione dei locali</p> <p>I cucinini devono essere provvisti di finestra con superficie non inferiore a mq 0,60 oltre all'impianto di aspirazione fumi/vapori/odori di cottura collegato con scarico sul tetto o dotato di impianto depurazione fumi.</p> <p>I gabinetti e le stanze da bagno, se dotati di finestra o lucernario apribili, questi devono avere una superficie illuminante non inferiore a mq 0,60; quando non fruiscono di ventilazione naturale, devono essere dotati di impianto di aspirazione meccanica; l'impianto deve garantire almeno n.12 ricambi orari.</p>
69 primo periodo	<p>Sotterranei e seminterrati; depositi e magazzini</p> <p>I locali sotterranei non possono essere adibiti a permanenza diurna o notturna di persone, neppure nelle case esistenti.</p> <p>L'uso del seminterrato per locali pubblici, cucine, forni per commestibili, locali di servizio, laboratori, uffici, magazzini di vendita e simili, può essere autorizzato, su esplicito parere dell'Ufficiale Sanitario, alle seguenti condizioni:</p>	<p>Sotterranei e seminterrati; depositi e magazzini</p> <p>Si definisce piano interrato: Piano la cui somma delle superfici delle pareti perimetrali comprese al di sotto della linea del terreno è superiore al 70% della superficie totale delle stesse pareti perimetrali.</p> <p>Si definisce piano seminterrato: Piano la cui somma delle superfici delle pareti perimetrali comprese al di sotto della linea del terreno è minore del 70% della superficie totale delle stesse pareti perimetrali.</p> <p>I locali dei piani interrati o seminterrati non possono essere adibiti ad abitazione. Gli ambienti seminterrati posti, massimo un metro al di sotto del marciapiede o del piano di campagna possono essere adibiti a spazi accessori o di servizi facenti parte dell'abitazione.</p>

	<p>-il piano di calpestio dev'essere superiore di almeno ml.1,00 al livello massimo delle acque del sottosuolo;</p> <p>-lo scarico delle acque dev'essere fatto in modo da escludere rigurgiti;</p> <p>l'altezza minima interna dei locali dev'essere di almeno ml.3,00;</p> <p>-il pavimento dev'essere impermeabile ed i muri protetti efficacemente contro l'umidità del suolo; intorno ai muri esterni dev'essere fatta un intercapedine ventilata e fognata, a partire da cm 30 sotto il piano del pavimento interno;</p> <p>-la superficie netta illuminante non dev'essere minore di 1/8 della superficie del locale, con finestre aprentesi a ml 0,15 sul piano di spiccato, direttamente su spazi aperti;</p> <p>-la profondità netta del locale non dev'essere superiore al doppio della sua altezza.</p> <p>L'eventuale costruzione ed utilizzazione per usi speciali di locali dotati d'impianto di condizionamento d'aria, potrà essere autorizzata caso per caso e semprechè sia ritenuto idoneo a garantire condizioni igieniche corrispondenti a quelle dei locali aerati con finestre, con riserva di revoca dell'autorizzazione in casi di cattivo o difettoso funzionamento dell'impianto.</p> <p>I sottotetti di edifici esistenti, per essere abitabili, debbono avere una superficie apribile di almeno 1/10 della superficie di pavimento locale.</p> <p>I depositi ed i magazzini debbono essere ben areati i ed illuminati e debbono avere pareti ricoperte da intonaco civile. In particolare, i depositi o magazzini di derrate alimentari debbono avere le pareti imbiancate e ricoperte da uno zoccolo (alto almeno ml 1,50) formato da vernice od altro materiale liscio, impermeabile e lavabile.</p> <p>I pavimenti debbono essere in battuto di cemento, in piastrelle di cemento, ed in altro materiale liscio, duro e compatto.</p> <p>Per lo scarico delle acque di lavaggio,i depositi di derrate debbono essere muniti di canale scaricatore con sifone idraulico allacciato alla fognatura.</p>	<p>L'uso del seminterrato per locali pubblici, cucine, forni per commestibili, locali di servizio, laboratori, uffici, magazzini di vendita e simili, può essere autorizzato, su esplicito parere dell'Ufficiale Sanitario, alle seguenti condizioni:</p> <p>- il piano di calpestio dev'essere superiore di almeno ml.1,00 al livello massimo delle acque del sottosuolo;</p> <p>- lo scarico delle acque dev'essere fatto in modo da escludere rigurgiti;</p> <p>- l'altezza minima interna dei locali dev'essere quella prevista dagli indici per le specifiche destinazioni;</p> <p>- il pavimento dev'essere impermeabile ed i muri protetti efficacemente contro l'umidità del suolo; intorno ai muri esterni dev'essere fatta un intercapedine ventilata e fognata, a partire da cm 30 sotto il piano del pavimento interno;</p> <p>- Sono previste adeguate condizioni di aeroilluminazione naturale o artificiale per le specifiche destinazioni d'uso; quando possibile la superficie netta illuminante non deve essere minore di 1/8 della superficie del locale, con finestre aprentesi a mt 0,15 sul piano di spiccato, direttamente su spazi esterni;</p> <p>- la profondità netta del locale deve essere quella prevista dagli indici per le specifiche destinazioni.</p> <p>Sono previste adeguate condizioni di aeroilluminazione naturale o artificiale per le specifiche destinazioni d'uso; quando possibile la superficie netta illuminante non deve essere minore di 1/8 della superficie del locale, con finestre aprentesi a mt 0,15 sul piano di spiccato, direttamente su spazi esterni.</p> <p>L'eventuale costruzione ed utilizzazione per usi speciali di locali dotati d'impianto di condizionamento d'aria, potrà essere autorizzata caso per caso e semprechè sia ritenuto idoneo a garantire condizioni igieniche corrispondenti a quelle dei locali aerati con finestre, con riserva di revoca dell'autorizzazione in casi di cattivo o difettoso funzionamento dell'impianto.</p> <p>I sottotetti di edifici esistenti, per essere abitabili, debbono avere una superficie apribile di almeno 1/10 della superficie di pavimento locale.</p> <p>I depositi ed i magazzini debbono essere ben areati i ed illuminati e debbono avere pareti ricoperte da intonaco civile. In particolare, i depositi o magazzini di derrate alimentari debbono avere le pareti imbiancate e ricoperte da uno zoccolo (alto almeno ml 1,50) formato da vernice od altro materiale liscio, impermeabile e lavabile.</p> <p>I pavimenti debbono essere in battuto di cemento, in piastrelle di cemento, ed in altro materiale liscio, duro e compatto.</p> <p>Per lo scarico delle acque di lavaggio,i depositi di derrate debbono essere muniti di canale scaricatore con sifone idraulico allacciato alla fognatura.</p>
71	<p>Locali ad uso commerciale, laboratori artigianali, locali di edifici industriali e speciali</p>	<p>Locali ad uso commerciale, laboratori artigianali, locali di edifici industriali e speciali</p> <p>L'altezza minima dei locali fuori terra destinati o da destinarsi al lavoro per attività artigianali è fissata in</p>

<p>I locali ad uso commerciale, situati al piano terra, debbono avere:</p> <p>a) l'altezza minima di ml 2,80 nel caso di botteghe in genere e laboratori limitatamente alle zone A1 , B1 , B2, B3 e B4 e l'altezza minima di ml 3,00 per tutte le zone secondo quanto previsto dalla delibera di G.R. 30 dicembre 1993 n.6090; tale altezza si misura dal pavimento al soffitto; se il soffitto è a volta, l'altezza minima si misura dal pavimento fino a due terzi della monta;</p> <p>a1) i piani terreni e seminterrati per uso bottega , laboratorio o pubblico esercizio esistenti nel centro storico potranno avere anche altezze lievemente inferiori e comunque non più del 10% della misura sopra stabilita (m. 2,80). Le altezze si intendono misurate dal pavimento fino a due terzi della monta.</p> <p>b) sotterranei e vespai ben ventilati in tutta la loro estensione, oppure idonea stratificazione impermeabile e coibentante;</p> <p>c) vano di porta, vetrina o finestra all'aria aperta, di superficie complessiva pari ad almeno 1/6 della superficie degli ambienti, con apertura a riscontro d'aria, e adeguati sistemi di ventilazione;</p> <p>d) disponibilità di almeno un gabinetto per esercizio;</p> <p>e) scarico regolare delle acque di rifiuto in collettori che non possono dar luogo a rigurgiti.</p> <p>A parte tali requisiti, i locali ad uso commerciale debbono comunque rispondere alle prescrizioni stabilite dal R.D. n.530/1927 nonché alle norme del D.P.R. n.547/1955.</p> <p>Gli edifici industriali debbono ottenere il prescritto nulla-osta dell'Ispettorato del Lavoro ed uniformarsi alle norme vigenti per la prevenzione degli infortuni (legge n.51/1955 e D.P.R. n.547/1955).</p> <p>Per gli edifici speciali si applicano le norme vigenti in materia.</p>	<p>metri 3,0; per le attività commerciali è fissata in metri 2,70; tale altezza si misura dal pavimento al soffitto; se il soffitto è a volta, l'altezza minima si misura dal pavimento fino a due terzi della monta;</p> <p>È vietato adibire a luogo di lavoro ambienti che siano collocati ai piani seminterrato o interrato di un edificio o che hanno l'altezza inferiore alla norma.</p> <p>Tali ambienti per essere utilizzati per attività lavorative artigianale o commerciale è necessario acquisire l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'articolo 65 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 per i locali siti al piano seminterrato o interrato, o ai sensi dell'Allegato IV p.to 1.2.4 del D.Lgs. 81/2008 e s. m. i. per i locali commerciali e artigianali di altezza inferiore alla norma; pertanto i titolari sono soggetti per il loro utilizzo all'obbligo dell'autorizzazione / cambio d'uso in deroga rilasciata/o dal Comune previo l'acquisizione del parere SISP e in presenza di personale dipendente dallo SPESAL dell'ASL TA.</p> <p>Per le richieste di parere in deroga all'utilizzo per uso lavorativo, di locali interrati/seminterrati ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. 81/2008 o aventi altezza netta inferiore a quella prevista ai sensi dell'Allegato IV p.to 1.2.4 del D.Lgs. 81/2008, ci si rivolge al SISP e allo SPESAL della ASL, presentando una domanda corredata della documentazione necessaria per l'istruttoria tecnica che valuta la singola situazione.</p> <p>Possono essere utilizzati come luogo di lavoro ambienti collocati su piani seminterrati o interrati qualora questo sia sostenuto da particolari esigenze tecniche. In questo particolare caso non è necessario richiedere la deroga per l'utilizzo dei locali. (articolo 65 comma 2 del D. Lgs 81/2008)</p> <p>Per esigenze tecniche sono da intendersi quelle condizioni indispensabili per un'ottimale resa del ciclo produttivo, non raggiungibili adottando soluzioni alternative allo stato attuale delle conoscenze tecniche. Può essere invocata l'esigenza tecnica ad es. per la lavorazione di particolari formaggi, per la coltivazione dei funghi, per l'affinamento/ invecchiamento dei vini, ecc. Per altri casi, non consolidati, è opportuno verificare preventivamente con l'ente competente SISP per la deroga.</p> <p>Qualora non ricorrano particolari esigenze tecniche, è prevista la possibilità di utilizzare come ambienti di lavoro anche locali a piani seminterrati o interrati, previa deroga (articolo 65 comma 3 del D. Lgs 81/2008). Possono essere derogate le attività lavorative che non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi. Anche la saltuarietà della presenza dei lavoratori è elemento che può condizionare la concessione della deroga.</p> <p>Non necessitano di deroga i locali adibiti a: impianti tecnologici, locali tecnici, locali di servizio, magazzini, servizi igienici, spogliatoi.</p> <p><i>La deroga può essere concessa nei seguenti casi:</i></p> <p>A) Deroga ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. I locali siti al piano seminterrato possono essere destinati a locali commerciali se presentato un'altezza non inferiore a 2,70 mt., possono essere destinati ad attività artigianali se presentano un'altezza non inferiore a 3,0 mt.. Per i locali siti al piano interrato, possono essere destinati ad attività commerciali o artigianali quando sono direttamente collegati (complementari) all'attività commerciale o artigianale del piano terra e hanno un'altezza di 2,70. Nel caso di locali interrati indipendenti, l'altezza è fissata in mt. 2,70 per le destinazioni commerciali e 3 mt. per le attività artigianali. Nel caso di locali con volte a botte, da destinarsi a locale commerciale o artigianale, l'altezza minima (imposta della volta) deve essere di 1,80 mt, mentre l'altezza media (dal piano di calpestio a 2/3 della monta) deve rispettare quanto indicato ai punti precedenti.</p> <p>B) Deroga concessa ai sensi dell'Allegato IV p.to 1.2.4 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e/o ai</p>
---	--

sensi dell'art. 65 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Possono essere concesse deroghe alle altezze sopraindicate ai sensi dell'Allegato IV p.to 1.2.4 del D.Lgs. 81/2008 e/o all'uso di locali seminterrati o interrati ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., previa istruttoria tecnica che valuta la singola situazione.

Centro Storico zona A e Zone B1 e B2: è possibile andare in deroga alle altezze ai sensi dell'Allegato IV p.to 1.2.4 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e/o all'uso dei locali seminterrati o interrati ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., per i casi di seguito indicati:

1) I locali siti al piano terra e seminterrato possono essere destinati a locali commerciali se presentato un'altezza non inferiore a 2,50 mt.;

2) I locali siti al piano seminterrato possono essere destinati a locali artigianali se presentato un'altezza non inferiore a 2,70 mt.;

3) Per i locali siti al piano interrato, possono essere destinati ad attività commerciali o artigianali quando sono direttamente collegati (complementari) all'attività commerciale o artigianale del piano terra e hanno un'altezza di mt. 2,50 per le destinazione commerciale e di mt. 2,70 per le attività artigianali; qualora, i locali interrati sono indipendenti (non complementari), in entrambi i casi (artigianale o commerciale) l'altezza deve essere di 2,70 mt.

Nel caso di locali con volte a botte, da destinarsi a locale commerciale o artigianale, l'altezza minima (imposta della volta) deve essere di 1,80 mt, mentre l'altezza media (dal piano di calpestio a 2/3 della monta) deve rispettare quanto indicato ai punti precedenti (1-2-3). I locali seminterrati o interrati, da destinarsi ad attività lavorative, se presenti personale dipendente devono acquisire il parere dello SPESAL ai sensi dell'art.65 D.Lgs 81/08.

L'altezza minima dei locali fuori terra destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali è fissata in m. 3,50.

I locali adibiti ad attività commerciale o artigianale non devono avere comunicazione con i locali di civile abitazione.

Caratteristiche igienico-strutturali.

I locali oggetto di deroga, seminterrati o interrati, devono essere realizzati rispettando le condizioni espresse nei punti successivi ed inoltre devono avere:

- isolamento delle pareti laterali dal terreno con una intercapedine laterale aerata di larghezza non inferiore a 0,50 mt. ed avente il fondo a livello di almeno 0,15 mt. inferiore a quello del pavimento dei locali;
- isolamento delle pavimentazioni dal terreno mediante un vespaio aerato, idonea intercapedine o altre soluzioni tecniche di pari efficacia;
- altezza interna degli ambienti di lavoro come previsto.
- larghezza della rampa delle scale di accesso e delle uscite di sicurezza non inferiore a 1,00-1,20 m.

Per quanto riguarda i requisiti strutturali e organizzativi relativi alla prevenzione degli incendi, dovranno essere rispettati requisiti previsti dal DM 10/03/1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro" e ss. mm. ii. .

Nel caso di luoghi di lavoro con lunghezza del percorso per raggiungere un luogo sicuro superiore a 20,00 m, deve essere presente una seconda uscita di sicurezza. In caso di luoghi di lavoro a medio ed alto rischio d'incendio i locali dovranno disporre almeno di un'uscita di sicurezza oltre a quella di accesso, indipendentemente dal numero delle persone presenti. Vanno classificati come luoghi a rischio d'incendio medio e alto quei locali ove le limitazioni motorie delle persone presenti rendono difficoltosa l'evacuazione in caso d'incendio.

Tutti i locali dovranno essere dotati di superfici finestrate apribili pari a 1/8 della superficie di

		<p>calpestio, misurate al lordo dei telai, con sistemi di apertura facilmente manovrabili dal basso. Se le superfici finestrate sono aperture di bocche da lupo o cavedio, la superficie finestrata non sarà conteggiata né per il rapporto illuminante né per il rapporto aerante. Tutti i locali, che non raggiungono il rapporto d'illuminazione naturale di 1/8 della superficie di calpestio, dovranno essere dotati d'idoneo impianto d'illuminazione artificiale avente le caratteristiche fissate dal presente Regolamento d'Igiene, dalle Norme Uni e dalle norme di buona tecnica. Tutti i locali che non raggiungono il rapporto di aerazione naturale di 1/8 della superficie di calpestio, dovranno essere dotati d'idoneo impianto di ventilazione e condizionamento avente le caratteristiche fissate dal presente Regolamento d'Igiene, dalle Norme Uni e dalle norme di buona tecnica. Per utilizzare i locali interrati o seminterrati dovrà essere fatta, entro 24 mesi dall'inizio dell'attività, la valutazione dei livelli di concentrazione di gas radon, ai sensi del D.Lgs. 241/2000. Si consiglia, in ogni caso, di effettuare prima dell'utilizzo degli ambienti la suddetta valutazione; infatti, in caso di presenza di gas radon oltre i livelli prestabiliti, è possibile intervenire più facilmente con soluzioni tecniche, edilizio-strutturali ed impiantistiche, sulle strutture che delimitano gli ambienti, evitando quindi successivi interventi strutturali, anche importanti, ad attività lavorativa ormai iniziata. Illuminazione di emergenza: deve essere previsto un impianto di illuminazione di sicurezza che garantisca almeno 5 lux per l'illuminazione generale dell'ambiente e 10 lux per le vie di fuga; tale illuminazione deve garantire almeno 60 minuti di luce, salvo diversa previsione normativa. I locali interrati ad uso commerciale o artigianale in cui è prevista la presenza di pubblico/utenza tale da creare difficoltà in caso di esodo, devono avere una uscita di emergenza (es. sala riunione, sala per convegni, sala da ballo, per spettacoli, ristorante superiore a 50 presenze, ecc..).</p>
74 quinto e ottavo periodo	<p>Spazi scoperti interni agli edifici</p> <p>(....)</p> <p>Sono tassativamente vietati pozzi luce.</p> <p>(....)</p> <p>Per chiostrina si intende lo spazio interno di un edificio, nel quale la normale libera davanti ad ogni finestra è di 3 metri e la superficie del pavimento è non meno di 15 metri quadrati.</p>	<p>Spazi scoperti interni agli edifici</p> <p>(.....)</p> <p>Sono ammessi i pozzi luce aventi le caratteristiche riportate nel presente articolo.</p> <p>(.....)</p> <p>Per chiostrina si intende lo spazio interno di un edificio avente le seguenti caratteristiche in rapporto alla loro altezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) altezza fino a m. 8: lato minimo 2,50, superficie minima mq. 6; b) altezza fino a m.12: lato minimo 3,00, superficie minima mq. 9; c) altezza fino a m.18: lato minimo 3,50, superficie minima mq. 12; d) altezza oltre a m.18: lato minimo 4,00, superficie minima mq. 16; <p>La superficie minima netta si intende quella libera da proiezioni orizzontali. Nelle chiostrine è consentito l'affaccio di tutti i vani classificati come S1, S2, S3 di cui all'art. 66bis e quelli destinati ad attività commerciale/artigianale; per questi ultimi dovrà essere presentato apposito progetto di aereoilluminazione. Per i pozzi luce la superficie deve essere ridotta di 1/3, mentre per i cavedi di 2/3. Nei pozzi luce è consentito l'affaccio dei vani destinati a bagni, scale, corridoi, ripostigli, depositi per abitazioni.</p>

85 settimo e undicesimo periodo	<p>Norme igieniche (...) Ogni alloggio deve essere provvisto di locale accessorio, classificato con S.l nel precedente art 66, e dotato dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia e lavabo, accessibile da apposito locale di disimpegno e mai in diretta comunicazione con locali abitabili, aerato ed illuminato direttamente dall'esterno. (...) La contiguità può essere ammessa purchè le stalle non comunichino direttamente con i locali destinati ad abitazione, non abbiano accesso da essi, non abbiano aperture nella stessa facciata in cui si aprono finestre di abitazione a distanza inferiore a m.3.</p>	<p>Norme igieniche (...) Ogni alloggio deve essere provvisto di locale accessorio, classificato con S.l nel precedente art 66 bis, e dotato dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia e lavabo, accessibile da apposito locale di disimpegno e mai in diretta comunicazione con locali abitabili, aerato ed illuminato direttamente dall'esterno. (...) La contiguità può essere ammessa purchè le stalle non comunichino direttamente con i locali destinati ad abitazione, non abbiano accesso da essi, non abbiano aperture nella stessa facciata in cui si aprono finestre di abitazione.</p>
90 periodo 1, 2 punto c), 4, 5	<p>Stalle e concimaie</p> <p>Nelle abitazioni rurali di nuova costruzione, le stalle, gli ovili, i pollai, le porcilaie, ecc. non devono prospettare sulla pubblica via, dalla quale devono distare almeno m.10, inoltre devono rispettare le distanze fissate dalla legislazione vigente a protezione del nastro stradale e le fasce di rispetto prescritte dallo strumento urbanistico vigente.</p> <p>Le stalle devono essere indipendenti dagli edifici destinati ad abitazione e poste ad una distanza di 10 metri; la contiguità può essere ammessa purchè siano soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <p>a) esse non comunichino direttamente con i locali, destinati ad abitazione;</p> <p>b) non vi siano accessi diretti tra stalle ed abitazioni;</p> <p>c) le stalle non abbiano aperture nella stessa facciata in cui si aprono finestre di abitazione a distanza inferiore a 3 metri.</p> <p>(...) Le urine, qualora non siano raccolte in opportuni depositi, devono essere allontanate dalle stalle ed avviate alla concimaia con tubi impermeabili o smaltite in superficie a distanza non minore di m.10 di fabbricati.</p> <p>Le stalle devono essere indipendenti dagli edifici destinati ad abitazione e poste ad una distanza di 10 metri; la contiguità può essere ammessa purchè siano soddisfatte le seguenti condizioni:</p>	<p>Stalle e concimaie</p> <p>Nelle abitazioni rurali di nuova costruzione, le stalle, gli ovili, i pollai, le porcilaie, ecc. non devono prospettare sulla pubblica via, dalla quale devono distare almeno m.10, inoltre devono rispettare le distanze fissate dalla legislazione vigente a protezione del nastro stradale e le fasce di rispetto prescritte dallo strumento urbanistico vigente. Le porcilaie devono essere collocate ad almeno mt. 20 dalle abitazioni aziendali, mt. 50 dalle pubbliche strade e mt. 200 da abitazioni di terzi; le stalle devono essere collocate ad almeno m. 10 dalle abitazioni aziendali, mt. 30 dalle pubbliche strade e mt.100 dalle abitazioni di terzi.</p> <p>Le stalle devono essere indipendenti dagli edifici destinati ad abitazione e poste ad una distanza di 10 metri; la contiguità può essere ammessa purchè siano soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <p>a) esse non comunichino direttamente con i locali, destinati ad abitazione;</p> <p>b) non vi siano accessi diretti tra stalle ed abitazioni;</p> <p>c) le stalle non abbiano aperture nella stessa facciata in cui si aprono finestre di abitazione. (.....)</p> <p>Le urine, qualora non siano raccolte in opportuni depositi, devono essere allontanate dalle stalle ed avviate alla concimaia con tubi impermeabili.</p>

	<p>a) esse non comunichino direttamente con i locali, destinati ad abitazione;</p> <p>b) non vi siano accessi diretti tra stalle ed abitazioni;</p> <p>c) le stalle non abbiano aperture nella stessa facciata in cui si aprono finestre di abitazione a distanza inferiore a 3 metri.</p>	(periodo 5 eliminato)
TITOLO VI Integrativo	<p style="text-align: center;">Titolo VI : Regolamento per la installazione di strutture temporanee e precarie</p> <p style="text-align: center;">1. Generalità</p> <p>1.1. Le presenti disposizioni regolano e disciplinano la possibilità di installare manufatti precari e/o destinati a soddisfare esigenze di natura temporanea, al fine di assicurare un corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio, in conformità ai regolamenti e norme comunali e alla vigente legislazione statale, regionale.</p> <p>1.2. Il regolamento é volto a valorizzare tutto il territorio comunale, urbano, agricolo, produttivo, turistico, ove è necessario garantire la realizzazione di strutture ristorazione, di intrattenimento, strutture sportive e destinate a servizi pubblici, idonee a soddisfare le esigenze di una utenza in costante aumento; definisce, nel rispetto delle normative vigenti, le procedure ed i controlli e specifica le modalità e le caratteristiche delle strutture precarie, nonché le garanzie per la loro rimozione.</p> <p>1.3. Il Regolamento si applica in tutte le ipotesi in cui la installazione di strutture – temporanee e/o precarie - non sia già regolamentata da diverse normative e/o regolamenti, comunali o sovra comunali.</p> <p>1.4. In particolare si applica ad:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) attività commerciali di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande; b) attività di ricezione turistica destinate alla ristorazione e/o alla ricreazione; c) attività di pubblico intrattenimento, ricreative ed associative; d) attività di parcheggio, sportive e culturali; e) attività agricole, commerciali e di artigianato connesse alla commercializzazione e/o deposito di prodotti aventi particolari esigenze di allocazione; g) interventi aventi finalità sociali senza fin di lucro. <p style="text-align: center;">2. Nozione</p> <p>2.1 Ai fini dell' applicazione del regolamento si intendono quali strutture precarie:</p> <p>2.1.1 CHIOSCHI, in cui è ammesso esercitare la preparazione e vendita di prodotti alimentari. Tali prodotti verranno valutati caso per caso dall'Azienda ASL ed indicati nell'autorizzazione sanitaria.</p> <p>2.1.2 EDICOLE e altre installazioni senza manipolazione di alimenti, per la vendita di giornali, riviste, fiori e e simili.</p> <p>2.1.3 MANUFATTI in genere collegati ad una attività stagionale in genere.</p> <p>Ogni altra attività artigianale e commerciale non ricadente nelle tipologie sopra elencate è esclusa.</p> <p>Tutte le strutture ammesse sono finalizzate ad un uso circoscritto nel tempo e destinate a soddisfare esigenze meramente temporanee non abitative e che non abbiano il carattere della continuità. Le caratteristiche e la natura delle strutture precarie devono consentirne una facile rimozione.</p> <p>2.2 Le strutture precarie non devono avere alcun tipo di fondazione di natura permanente. Esse possono essere fissate al suolo mediante appositi sistemi di ancoraggio, che non richiedano escavazioni sia durante posa in</p>	

opera che durante la rimozione. Esse devono essere mobili o realizzate con elementi rimovibili, comprese le pavimentazioni ed i nuclei destinati a servizi, e tali da non alterare e compromettere aspetti paesaggisticamente rilevanti, del territorio, o ancora interferire in particolare con la libera fruizione a beni comuni e di libera fruibilità.

2.3 Sono soggetti alla disciplina contemplata dal presente Regolamento:

- a) strutture precarie, come sopra caratterizzate;
- b) i nuclei destinati a servizi, purché realizzati con ingombro, materiali e forme compatibili con le caratteristiche del sito;
- c) infrastrutture a rete completamente interrato o di superficie, qualora le caratteristiche geologiche e ambientali del sito escludano opere al di sotto del suolo e purché la posizione, nonché la disposizione planimetrica del tracciato, non contrastino con la morfologia dei luoghi in generale e con l'andamento del profilo del litorale in particolare.

Non sono soggetti alla presente disciplina tutti gli interventi diversi dalla precedente classificazione e che non ricadono nella categoria delle strutture precarie.

2.4 La installazione delle strutture precarie deve essere eseguita in conformità alle normative sovraordinate, alle disposizioni comunali, a quanto previsto dal Codice Civile, dal Codice della navigazione, dal regolamento di Igiene, dal Codice della Strada e dal Regolamento Edilizio.

3. Localizzazione

3.1. I manufatti ricadenti nella tipologia delle strutture precarie potranno realizzarsi su aree pubbliche e/o private considerate a vocazione turistica o di interesse commerciale e/o produttivo o comunque in aree non espressamente inibite a tale utilizzo.

Essi non devono arrecare intralcio alla circolazione pedonale, carrabile e ciclabile (ove prevista) e se cadenti in aree sottoposte a servitù di pubblico passaggio, sono soggetti a specifico nulla - osta da parte del Comando di P.M., per quanto attiene al rispetto del Codice della Strada. Restano salve le norme in materia di occupazione del suolo pubblico.

3.2. Le strutture precarie non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori di servizio, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione ecc.) che ne limitino il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione, se non per i casi esplicitamente ammessi ed assentiti dal competente ufficio tecnico.

Al fine di salvaguardare la tutela dei beni storici ed artistici, nonché i caratteri ambientali del territorio, la realizzazione di strutture precarie nel centro storico e nelle aree rilevanti dal punto di vista artistico, paesaggistico ed ambientale dovrà essere acquisito il parere della commissione comunale per il paesaggio, per l'adozione di particolare cautele in ordine alle dimensioni, alla tipologia, alle caratteristiche costruttive, all'utilizzo di materiale, alle modalità di inserimento nel particolare contesto di intervento, volte a garantire la perfetta compatibilità con i siti in cui ricadono. In ogni caso non potranno essere autorizzate strutture precarie in prossimità di monumenti ed immobili di rilevante importanza artistica e/o paesaggistica o in modo tale da limitare particolari visioni panoramiche.

3.3 In corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate l'occupazione non deve occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare. In corrispondenza di intersezioni non semaforizzate l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno del triangolo di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione fra i due lati (formato dai cordoli stessi) di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi. Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione fra i due lati precedentemente individuati. L'area occupata non deve interferire con le fermate del mezzo pubblico. Deve essere assicurata una larghezza libera dell'eventuale percorso pedonale e carrabile non inferiore a mt. 2,00 misurata tra il limite della carreggiata stradale o dell'edificio ed il piano verticale d'ingombro della struttura, al netto di eventuali aggetti. Tale larghezza deve essere libera da ostacoli o da interferenze per tutta la zona di transito e dovrà essere assicurata la continuità di percorsi pedonali e/o ciclabili.

4. Superfici

4.1. Le strutture precarie possono avere una superficie coperta massima pari a quella ove è svolta l'attività di pubblico esercizio e comunque:

- a) su suolo pubblico pari all'area di concessione amministrativa già assentita o assentibile di riferimento, in ogni caso non superiore a mq. 100;

b) su suolo privato ad uso pubblico e/o aperto al pubblico pari all'area di concessione amministrativa già assentita o assentibile di riferimento, in ogni caso non superiore a mq 130;

c) su suolo privato fino ad un massimo di mq. 180 in ogni caso non superiore alla superficie di pubblico esercizio esistente escludendo la superficie per servizi;

d) su superfici a terrazzo o terrazze fino ad un massimo di mq. 180 in ogni caso non superiore alla superficie di pubblico esercizio esistente, escludendo le superfici per servizi.

In casi particolari le strutture precarie possono essere abbinata, purché destinate allo svolgimento di attività diverse tra loro.

4.2 Qualora la struttura precaria, quali ad esempio recinti, steccati, delimitazione in genere di aree, venga utilizzata per attività da svolgersi all'aperto, senza alcun tipo di copertura, potrà essere autorizzata anche per superfici maggiori rispetto a quella prevista dal precedente comma.

4.3 Ferme restando le altre disposizioni normative e regolamentari in materia di distanze da proprietà private, strade e altri impianti/immobili, le strutture precarie devono rispettare la distanza minima di metri 3,00 dai confini, salvo che si tratti di strutture precarie adiacenti, e metri 2,5 dal cordolo o filo di delimitazione della carreggiata stradale pubblica o privata di uso pubblico.

4.4 Le Strutture precarie devono avere:

a) altezza media netta non superiore a mt. 3,20.

5. Caratteristiche e tipologie

5.1 Le strutture precarie dovranno essere realizzate secondo le seguenti caratteristiche e tipologie:

la struttura portante, salvo le fondazioni poggiate su terreno o ancorate al suolo, dovrà essere realizzata in acciaio, ferro alluminio verniciato o in legno, o in materiale similare;

le coperture dovranno essere realizzate legno e/o metallo-vetro, isolamento termico e manto impermeabilizzato; esse dovranno consentire la regolare raccolta delle acque piovane, nonché la loro canalizzazione e deflusso.

5.2 La quota di imposta del piano di calpestio delle strutture precarie non potrà superare la quota di + cm 20 dal piano di sistemazione esterna, salvo la realizzazione di adeguati accessi per disabili e l'altezza massima al colmo non può superare ml 3,20 misurate all'intradosso del solaio di copertura e comunque dovrà essere garantita un'altezza media di ml 2,70.

5.3 Le porte individuate come vie di esodo devono avere apertura ad anta e dimensionate in ragione della tipologia di attività e dell'affollamento, come previsto dalla vigente normativa.

5.4 La pavimentazione delle strutture precarie dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere o tipo alla natura del terreno sottostante.

5.5 Le strutture precarie di altro genere e natura dovranno essere realizzate con materiale ritenuto compatibile con l'ambiente circostante e con le caratteristiche della zona e del paesaggio.

5.6 Le zone ove sono ubicate le strutture precarie devono essere dotate di adeguati accessi pedonali e carrabili, di larghezza non inferiore a mt. 3,00, anche al fine di consentire la libera fruizione degli spazi pubblici e per il passaggio dei mezzi di soccorso, nonché accessi per disabili, attrezzati e realizzati secondo le prescrizioni delle vigenti normative, con eliminazione di tutte le barriere architettoniche, in base alle disposizioni di legge. Ove realizzate in zona urbana, in deroga al punto 4., le strutture precarie possono ingombrare il tratto di marciapiede o comunque percorso pedonale, prospiciente l'esercizio commerciale svolto, nel rispetto delle vigenti norme del C.d.S. previo acquisizione di parere favorevole del Comando Polizia Municipale.

5.7. La sistemazione esterna dovrà essere realizzata senza apportare alterazioni alla morfologia dei luoghi evitando in particolare qualsiasi intervento di impermeabilizzazione delle superfici, piantumando ove possibile essenze autoctone ad integrazione di quelle eventualmente presenti. E' vietata, in particolare, la costruzione di nuove recinzioni, mentre è possibile, laddove strettamente necessario, delimitare l'area di pertinenza con essenze e cespugliature esse stesse autoctone.

5.8 Tutte le strutture devono avere servizi igienici in base all'uso richiesto.

6. Temporaneità

6.1 Le costruzioni precarie e temporanee possono essere realizzate solo per far fronte ad esigenze meramente temporanee e comunque per un periodo di tempo di sei mesi nel corso dell'anno, eventualmente prorogabile su

istanza motivata sulla quale si esprime con atto formale la giunta comunale, attesa soprattutto la finalità di sopperire alle carenze di servizi destinate ad attività di interesse pubblico .

6.2 La documentazione utile alla installazione delle strutture precarie deve contenere espressamente l'indicazione del periodo di validità ed efficacia della stessa, nonché dell'obbligo della rimozione e della rimessa in pristino delle aree. Particolari richieste per periodi diversi dovranno essere opportunamente motivate e potranno essere autorizzate dalla giunta comunale, previa positiva valutazione di tali giustificazioni.

6.3 Il soggetto abilitato deve rimuovere le strutture precarie, entro i sessanta giorni successivi dal termine scadenza del periodo autorizzato e rimettere in pristino le aree su cui le stesse ricadono. A garanzia dell'adempimento di rimozione e rimessa in pristino, il soggetto autorizzato dovrà stipulare idonea polizza fideiussoria assicurativa o bancaria ad un importo forfettariamente stabilito in Euro 2.000,00 (duemila) per strutture non superiori a mq 30 e euro 3.000,00 (tremila) per quelle tra 30 e 50 mq. e euro 5.000 (cinquemila) per quelle superiori a mq. 50 , prima del rilascio della stessa autorizzazione.

6.4 Per esigenze di interesse pubblico, può sempre disporsi, con provvedimento motivato, anche prima della scadenza del termine di validità dell'autorizzazione, la rimozione anticipata delle costruzioni precarie e temporanee.

6.5 La realizzazione di strutture precarie per periodi superiori a quelli precedentemente stabiliti può essere autorizzata solo qualora siano destinate a servizio di attività pubblica, seppur gestito da privati, ovvero a servizi di carattere privato, ma riconosciuti di interesse pubblico, ovvero l'amministrazione giudichi opportuno la acquisizione di beni (aree per ricomposizioni strade, parcheggi etc.) e servizi (aree arredate per lo svago, gioco, etc.) riconducibili a pubblica utilità e sui quali si esprime con riferimento ai costi vivi che il soggetto richiedente dichiara di assumere;

Per tali casi, fermo restando la podestà del Consiglio comunale in ordine al caso di cessioni aree, l'autorizzazione deve essere preceduta da apposita delibera di Giunta e da attestazione, circa la natura e la sussistenza dell'interesse pubblico, da parte dello stesso Organo.

L'autorizzazione ad installare strutture precarie non è cedibile o trasferibile in alcuna ipotesi ed in caso di denuncia è necessario munirsi di una nuova autorizzazione.

7. Procedimento

7.1 I soggetti che vogliono procedere all' installazione di manufatti precari e temporanei, qualora gli interventi rientrino integralmente nei parametri tecnici di cui al presente regolamento, devono presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività o Permesso di Costruire, ai sensi del DPR 380/01 e successive modifiche corredato dalla documentazione di seguito elencata:

- a) modello predisposto dal comune, a firma del richiedente e del proprietario dell'area, od in mancanza con esibizione del titolo abilitante alla disponibilità dell'area;
- b) relazione descrittiva delle caratteristiche tecnico - costruttive dei materiali, delle modalità d'impiego, elementi strutturali e delle finiture conformemente a quanto stabilito dall'art. 16 del vigente Regolamento edilizio;
- c) planimetria di zona, su aerofotogrammetria e su catastale, in scala da 1:500 a 1:2000 e comunque tale da rappresentare l'intervento da realizzare in relazione al più ampio contesto in cui si inserisce;
- d) rappresentazione grafica del manufatto (piante, sezioni, prospetti in scala i:100, 1:50);
- e) documentazione fotografica dei luoghi;
- f) autorizzazione paesaggistica e/o altro tipo di autorizzazione ove occorrente;
- g) parere igienico sanitario;

Dichiarazione a firma congiunta dell'interessato e del tecnico progettista e direttore dei lavori, prodotta ai sensi della legge n. 15/68 e successive modifiche, di impegno a rimuovere alla scadenza del termine fissato nella denuncia di inizio attività o nella delibera di giunta che autorizzi un tempo diverso, i manufatti temporanei e precari e ridurre in ripristino l'originario stato dei luoghi.

Polizza fideiussoria per l'importo forfettario corrispondente.

Tutti gli elaborati dovranno essere presentati anche su supporto informatizzato in formato windows/word (per la parte descrittiva) e autocad (per la parte grafica).

7.2 Nel caso in cui gli interventi proposti fuoriescano totalmente o parzialmente dai parametri tecnici del presente regolamento oppure si voglia usufruire di periodi di permanenza delle strutture precarie superiori a quelli indicati nel presente regolamento, è necessario produrre apposita istanza in carta legale all'Amministrazione, corredata della documentazione di cui al punto 7.1. Acquisita la deliberazione favorevole dell'Amministrazione,

attestante la natura e la sussistenza dell'interesse pubblico per gli interventi richiesti, soprattutto in relazione alla loro durata, l'interessato potrà presentare apposita DIA nei modi e nei termini precedentemente indicati.

7.3 Lo svincolo della polizza sarà autorizzato dal Responsabile dello SUAP, su richiesta dell'interessato e previa verifica dell'adempimento dell'obbligo di rimozione e rimessa in pristino.

Nel caso in cui il manufatto autorizzato non venga rimosso nei termini prescritti, lo stesso sarà considerato a tutti gli effetti abusivo e soggetto al regime sanzionatorio previsto dalle vigenti normative in materia. Lo SUAP, in tale ipotesi, provvederà ad incamerare la polizza fideiussoria prestata in danno dell'inadempiente.

7.4 Le Denunce di inizio attività per la installazione di strutture precarie e temporanee devono pervenire entro e non oltre trenta giorni dall'inizio della attività al SUAP, complete di tutti i prescritti pareri e della documentazione prevista. L'Ufficio SUAP, in persona del responsabile designato, controllerà la completezza della documentazione entro i successivi trenta giorni. Nel caso di documentazione incompleta, nello stesso termine di trenta giorni procederà alla richiesta di quanto necessario. Nel caso in cui la documentazione non dovesse pervenire nei successivi sessanta giorni dalla richiesta dello SUAP, la Denuncia di inizio attività sarà automaticamente priva di ogni effetto abilitativo e le opere nel frattempo iniziate dovranno essere immediatamente rimosse dal soggetto interessato.

7.5 Qualora la realizzazione delle strutture precarie sia connessa alla svolgimento di attività produttive la relativa istanza dovrà essere corredata dalla documentazione necessaria per il rilascio delle autorizzazioni, pareri e nulla osta amministrativi nell'ambito del procedimento unico del SUAP per l'attivazione dell'intervento imprenditoriale da parte dell'istante.

7.6 Per garantire una analitica e puntuale osservazione degli interventi effettuati sul territorio e della loro incidenza urbanistica, presso l'ufficio competente vengono raccolte copie di tutte le Dichiarazioni di inizio attività per la realizzazione di strutture precarie.

8. Norme di coordinamento

8.1 Il presente regolamento attua il Regolamento edilizio comunale prevedendo in estensione ed integrazione, lper quanto non previsto, del citato Regolamento edilizio comunale.

9. Norme transitorie

9.1 Le strutture precarie, già realizzate in virtù di titoli abilitativi precedenti al presente regolamento dovranno adeguarsi alle disposizioni ivi contenute entro il termine perentorio di un anno, salvo l'obbligo di ottemperare a provvedimenti sanzionatori emessi in forza di norme precedenti.

9.2 Il presente regolamento, ove occorra, sostituisce le eventuali norme contenute nel vigente Regolamento edilizio e Norme Tecniche di Attuazione.

9.3 Per tutto quanto non previsto e contemplato, si fa espresso riferimento alla normativa ed ai regolamenti, comunali, regionali e statali.

Il Responsabile dell'area tecnica 2 – Urbanistico – Edilizia
Dr. Ing. Paolo Magrini